

CONVENZIONE TRA IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- Il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito per brevità denominato "CIP", domiciliato presso la propria sede in Roma, via Flaminia Nuova 830 codice fiscale 97006060582 in persona dell'avv. Luca Pancalli che interviene nella qualità di Presidente e rappresentante legale del Comitato.
- L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 760.536.443.,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dai Commissari Straordinari Prof. Avv. Marcello Clarich e Dr. Paolo D'Alessio a ciò autorizzati con delibera n° 635 del 14.04.14


premessò che

Il CIP è l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive per disabili fisici, intellettivi e sensoriali e, in base ai suoi fini istituzionali, promuove la massima diffusione della pratica sportiva paralimpica alla quale è funzionale lo sviluppo sul territorio nazionale di una rete di impianti sportivi idonei e privi di barriere architettoniche e sensoriali;

per il raggiungimento di tale scopo il CIP intende stipulare una apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti da Società e Associazioni Sportive e dagli Enti Locali finalizzate alla realizzazione, all'acquisto, alla messa a norma, all'efficientamento energetico ed alla ristrutturazione di impianti sportivi, all'acquisto di attrezzature, che consentano una significativa presenza di atleti delle discipline paralimpiche, nonché ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali sugli impianti esistenti;

tutto ciò prenessò si addiviene tra il CIP e l'Istituto alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art.1



L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 30.000.000,00 (trentamiloni) si impegna a concedere i mutui inseriti nel piano predisposto dal CIP, per lo sviluppo della pratica sportiva, a favore dello stesso Comitato, delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche nonché delle Società ed Associazioni sportive ad esse affiliate e di altri soggetti aventi i requisiti previsti dallo Statuto dell'Istituto. I mutui saranno concessi, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI e del CIP, per la costruzione, ampliamento, acquisto delle attrezzature, miglioramento, ristrutturazione, completamento, efficientamento energetico, messa a norma di impianti sportivi, che consentano un significativo utilizzo degli stessi da parte degli atleti paralimpici, e/o per impianti strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

Le predette somme saranno utilizzabili anche da parte dei soggetti pubblici e privati per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali sugli impianti esistenti.

L'intervento dell'Istituto avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Il CIP si farà carico dei compensi e/o rimborsi spesa da corrispondere ai propri professionisti incaricati di esprimere pareri, svolgere attività di formazione e collaborazione in attuazione della presente convenzione, quindi, senza oneri aggiuntivi a carico del cliente.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI e dal CIP. Le parti si impegnano, al fine di favorire la piena fruizione degli impianti sportivi finanziati dall'Istituto da parte degli atleti paralimpici e l'idoneità



degli stessi alla pratica delle discipline paralimpiche, a definire le modalità di rilascio da parte del CIP di un apposito parere che attesti la congruità degli interventi previsti e realizzati rispetto a tali finalità. Al rilascio di tale parere potrà essere legata la corresponsione di contribuzioni in conto interesse maggiorate rispetto alle misure ordinariamente previste per l'attività convenzionata.

Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

I mutui concessi ad associazioni e società sportive per l'acquisto attrezzature e manutenzione, denominati "light", saranno concessi a giudizio insindacabile dell'istituto con una durata massima di 5 anni secondo i tassi ed i limiti d'importo tempo per tempo vigenti.

Art.4

L'Istituto concederà al CIP ed agli altri soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

Il CIP potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad esso dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per la pratica delle discipline paralimpiche, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente

Handwritten signatures in black ink at the bottom left of the page.

convenzione. Le parti inoltre pubblicizzeranno l'accordo sul proprio sito web in un'apposita area in cui si illustrino i contenuti dello stesso e le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il 20/05/2014

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Ed. In per

Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	1,85%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile

ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,85%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l' EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Ed 2



**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL
SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D'INTESA**

Mutui a Enti Locali	1,40% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata superiore
Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	2,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso del 2,00%

03/04/2014

Ed 2
